

Opp. decreto 2/15

decreto 4/15

Rif. def. 5/15

## GIUDICE SPORTIVO ACI

Il Giudice Sportivo dell'ACI composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Camillo Tatozzi (Componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), Avv. Francesco de Beaumont (Componente), Avv. Salomone Bevilacqua (Componente) Cons. Roberto Bucci (Componente) assistiti dal responsabile della Segreteria del Giudice Sportivo, dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

### FATTO

Il 14/15 marzo 2015 si è svolta la competizione "100 miglia delle Terre Gonzaghesche", gara di regolarità di auto storiche e/o d'epoca, organizzata dalla scuderia San Martino di Guastalla (RE), valevole per il campionato Torri&Motori inserito nel calendario ufficiale dell'ASI-Automotoclub Storico Italiano.

Con provvedimento dell'8 maggio 2015 la Procura federale ha deferito a questo Giudice i concorrenti e le scuderie che, pur essendo licenziati ACI, avevano concorso ad una manifestazione sportiva non preventivamente autorizzata dall'ACI, quale competente Federazione del CONI.

Questo Giudice:

a) con decreto monocratico n. 2/15, ha sanzionato con l'ammenda di euro 300 ciascuno, per aver indebitamente partecipato alla non iscritta al calendario nazionale sportivo della Federazione, i seguenti licenziati ACI: TURELLI Lorenzo (lic. conc./cond. n.238817), TURELLI Mario (lic. conc./cond. n. 238818), RIMONDI Valerio (lic. conc./cond. n. 204611), FAVA Liana (lic. conc./cond. n. 204612), BARCELLA Guido (lic. conc./cond. n. 335404), GHIDOTTI Ombretta (lic. conc./cond. n. 335407), MONTI Luca (lic. conc./cond. n.344905), ZANASI Massimo (lic. conc./cond. n. 242530), ZANASI Andrea (lic. conc./cond. n. 345384), DALLEOLLE Massimo (lic. conc./cond. n. 214933), TRAVERSI Alessandro (lic. conc./cond. n. 363898), IACOVELLI Walter (lic. conc./cond. n. 346064), BERTOLETTI Teresina (lic. conc./cond. n. 346065), RIVIEZZO Simona (lic. conc./cond. n. 336403), MALVICINI Fiorenzo (lic. conc./cond. n. 214335), CROSIGNANI Maria Grazia (lic. conc./cond. n. 214401), GIBERTINI Marcello (lic. conc./cond. n. 341349), SIGHINOLFI Lisa (lic. conc./cond. n. 358412), PERRI Mario (lic. conc./cond. n. 295187), MAYR Hanno (lic. conc./cond. n. 244865), GUALTIERI Giovanni (lic. conc./cond. n. 241665), CONCARI Paolo (lic. conc./cond. n. 354526), STRADIOTTI Eros (lic. conc./cond. n. 358824), GAMBERINI Antonella (lic. conc./cond. n. 322180), MAZZALUPI Saverio Romano (Saverio) (lic. conc./cond. n. 343673), TONDELLI Davide (lic. conc./cond. n. 357177), TONDELLI Rinaldo (lic. conc./cond. n. 357178), BINI Mauro (lic. conc./cond. n. 336218 e n. 302346), RUSSO Enrica (lic. conc./cond. n. 336220 e n. 302343, navig. n. 360133), PELLIS Furio (lic. conc./cond.209000), COLELLA Domenico (lic. conc./cond. n. 335917), CADONI Paolo (lic. conc./cond. n. 336216 e n. 295054), GUAITA Daniela (lic. conc./cond. n. 354476), GUZZI Giorgia (lic. conc./cond. n. 372219), TIRONI

Roberto (lic. conc./cond. n. 354870), PREVITALI Mario (lic. conc./cond. n. 361481), POZZI Carlo (lic. conc./cond. n. 357486), RONDINELLI Roberto (lic. conc./cond. n. 349009), ZENESINI Luciano (lic. conc./cond. n. 359496), GALAVOTTI Mauro (lic. conc./cond. n. 335249 e n. 215027), PANERA Paolo (lic. conc./cond. n. 232866), e CAPPARUCCI Italo (lic. conc./cond. n. 373454);

b) con decreto monocratico n. 4/15, ha sanzionato con l'ammenda di euro 500 ciascuna, anche le seguenti scuderie dei suddetti licenziati: SCUDERIA CLASSIC TEAM, licenza n° 304597; SQUADRA CORSE A.M.A.M.S. "TAZIO NUVOLARI", licenza n°361364; CLUB OROBICO BERGAMO CORSE, licenza n°339751; SCUDERIA AUTOM.CLEMENTI BIONDETTI A.S.D. licenza n°28742; SCUDERIA AUTOM. MODENA HISTORICA ,licenza n°297693; SCUDERIA PROGETTO MITE A.S.D. licenza n°225723; SCUDERIA 3T AUTO D'EPOCA CREMONA.

Entrambi i decreti sono stati fondati sull'accertata violazione, da parte dei licenziati, degli artt. 7 bis, 7 ter lett. A) e 125 RNS.

Nell'odierna udienza vengono in esame le opposizioni proposte dai licenziati avverso i decreti suindicati.

L'avvocato Giansante, difensore degli incolpati con il decreto n. 2/15, riassume i motivi della memoria da lui presentata, richiamando l'attenzione sulla circostanza che ACI e ASI hanno stipulato nel 2001 un accordo di collaborazione che di fatto è proseguita anche dopo la scadenza dell'accordo. L'ACI avrebbe così creato una consuetudine di accettazione del comportamento dell'ASI. Precisa poi che non si sta parlando di manifestazione non sportiva o turistica, ma di manifestazione di regolarità che si poteva svolgere. Dichiarò che il RNS deve adeguarsi al codice della strada che esclude dalla competenza ACI le manifestazioni al di sotto dei 40km orari; e che comunque manca la contestazione puntuale di eventuali superamenti dei limiti della velocità.

Per quanto riguarda il decreto n. 4/15 l'avv. Giansante esclude qualsiasi responsabilità delle scuderie in quanto non informate della partecipazione dei rispettivi licenziati. Esclude peraltro l'utile ed il vantaggio delle scuderie nella menzione da parte dei propri associati, dal momento che manca una qualsiasi classifica dedicata alle scuderie.

L'avv. Limoni Scaglia per la Scuderia 3T si riporta a quanto già dichiarato dall'Avv Giansante. In ordine al carattere agonistico eccepisce che si tratta di gara di regolarità a cui partecipano vetture di cui all'art 60 del C.d.S. Precisa che la scuderia non può essere assimilata al concorrente in quanto, nel caso di specie, non consente l'iscrizione dei piloti, come il concorrente, e la gara non prevedeva alcuna classifica delle scuderie.

L'avv. Capo per la Procura Federale eccepisce che i decreti impugnati sono stati emessi in quanto "i fatti sono sufficientemente provati". Fa presente che i licenziati liberamente aderiscono alla regolamentazione di Aci e si sono impegnati a rispettarla. La partecipazione alla gara de qua ha costituito violazione regolamentare. Insiste per l'applicazione delle sanzioni richieste. Aggiunge che il profilo della velocità è superato dal fatto che ci sia stata misurazione dei tempi, classifica, e competizione; e che in merito ai rapporti FIA FIVA, prevalgono le regole nazionali, espressamente richiamati dagli atti FIA, in conformità di quanto confermato dalla giurisprudenza.

## DIRITTO

1- In via preliminare il Collegio:

a) riunisce tutte le opposizioni oggetto dei decreti in epigrafe, attesa la loro evidente connessione oggettiva;

b): dichiara inammissibili le opposizioni di CAPPARUCCI Italo (lic. conc./cond. n. 373454), CROSIGNANI Maria Grazia (lic. conc./cond. n. 214401), PELLIS Furio (lic. conc./cond. 209009), MALVICINI Fiorenzo (lic. conc./cond. n. 214335), POZZI Carlo (lic. conc./cond. n. 357486), perché gli interessati non hanno provveduto ad effettuare il versamento della cauzione prevista dall'art. 155 B1) RSN.

2- Le opposizioni delle scuderie al decreto n. 4/15 sono fondate.

Il modulo di iscrizione alla gara prevedeva l'indicazione del concorrente, del navigatore, dell'auto e della Scuderia/Club. Quest'ultima indicazione ha fatto ritenere che anche le Scuderie, come tali, partecipassero ufficialmente alla manifestazione. Ma ciò non è avvenuto; i concorrenti partecipavano con la licenza propria e non con quella della scuderia come concorrente, tanto è vero che non solo non vi è prova di quanto appena affermato ma la manifestazione si è conclusa con la classifica dei soli concorrenti e non anche con la classifica delle Scuderie. Queste ultime vanno pertanto prosciolte dalle accuse loro rivolte, per inesistenza dei comportamenti ad esse addebitati.

3- Si imputa, agli altri licenziati CSAI indicati nel decreto n. 2/15 che hanno partecipato alla manifestazione:

1) la violazione dell'art. 7 bis RSN, per aver partecipato ad evento automobilistico sportivo non autorizzato dall'ACI/CSAI ma da ente associato alla FIVA;

2) la violazione dell'art. 7 ter, A), RNS, per conseguente violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva;

3) la violazione dell'art. 125, secondo cui *“I concorrenti licenziati ACI/CSAI che si iscrivono ad una manifestazione non riconosciuta ufficialmente dalla FIA e/o dall'ACI/CSAI sono soggetti alle sanzioni previste dal CODE e dal presente RNS”*.

Al fine di valutare la fondatezza delle suindicate imputazioni va richiamato il complesso quadro normativo della questione.

4- Per quanto riguarda la disciplina nazionale, il codice della strada dispone, all'art 9, comma 3, che le competizioni motoristiche sono subordinate all'autorizzazione del CONI, salvo nel caso di *“manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60”* - (e cioè le auto storiche) - *“purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia autorizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza”*..

Il RSN 1, all'art. 1, a sua volta dispone:

- *“I titolari di licenza ACI/CSAI non possono essere contemporaneamente titolari di un'analoga licenza rilasciata da un'altra Autorità Sportiva Nazionale della FIA.*

*La licenza non è necessaria per partecipare ad attività di natura ludica, come definite dall'art. 16 del RNS.*

*Salvi gli obblighi di cui al RNS, i titolari di licenza hanno facoltà di tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni e di partecipare allo svolgimento delle attività sportive automobilistiche di natura ludica, come definite dall'art. 16 RNS”*.

Al riguardo l'art. 16 RNS dispone che le manifestazioni sportive, *“secondo le loro caratteristiche e finalità e il livello di idoneità medico-sportiva richiesti”*, si distinguono in:

- agonistiche (2° livello);
- a ridotto contenuto agonistico (1° livello);
- ludiche.

Precisa l'articolo:

- *“Le manifestazioni automobilistiche sono di 1° o 2° livello quanto il loro svolgimento dà luogo ad una classifica basata sul tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita oppure sulla distanza coperta in un periodo di tempo determinato oppure sul rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso oppure sull’abilità di guida dei partecipanti oppure sull’affidabilità delle vetture oppure sulla combinazione di due o più di tali condizioni.*

*Le attività ludiche, organizzate da enti e/o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale potranno svolgersi anche con modalità competitive e potranno comportare l’assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche e l’assegnazione di titoli.”* (punto A);

- le manifestazioni di regolarità rientrano tra quelle a ridotto contenuto agonistico (1° livello) di competenza ACI/CSAI (punto A2);

- rientrano tra le manifestazioni ludiche raduni, caccie al tesoro, prove di consumo *“ed ogni altra attività, previa valutazione da parte della Federazione del carattere ludico-amatoriale”* (punto A3); tra queste ultime rientrerebbe, secondo gli attuali oppositori, la manifestazione in esame;

- per gara o competizione deve intendersi *“una gara o competizione unica con risultati propri”* (punto B);

- per gare di regolarità devono intendersi quelle *“nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere determinati tratti costituisce il fattore determinante per la classifica”* (punto B7).

**5-** Per quanto riguarda la disciplina internazionale va ricordato che con convenzione del 1974, successivamente integrata e confermata con scambio di note del 1999, la FIA ha riconosciuto la FIVA come Autorità internazionale nel settore delle attività non sportive delle auto storiche, con espressa esclusione del settore sportivo, e con la precisazione che le altre competizioni di regolarità non sportive avrebbero continuato ad essere disciplinate o dalla FIA o dalla FIVA.

Con il successivo annesso K al Codice Sportivo Internazionale:

- è stato riconosciuto che quella delle vetture storiche è *“a discipline apart, in which one of the essential ingredients is a devotion to the cars and to their history”* (punto 1.1);

- è stato ribadito che *“whereas historic automobile events of a sporting nature shall remain within the exclusive competence of FIA and its members, no-sporting Regularity events shall continue to be entitled to use either FIA or FIVA regulations”* e che *“Organisers (FIA or FIVA affiliated) may organize (subject to possible acceptance of relevant ASNs, in particular when foreseen by national legislation) regularity rallies on condition that the average speed does not exceed the lowest of two following speeds: 50 kph or the maximum speed normally permitted for automobile events by the governmental authorities of the countries involved”* (punto 2.1.12);

- è stato precisato che per gara di regolarità di auto storiche si intende *“an event of touring nature”* - (*de nature touristique*, dice il testo francese) - *“in which the greatest speed is not a deciding factor but in which average speeds (up to 50 kph) must be imposed”* (punto 2.1.13,4).

La disciplina internazionale FIA pertanto:

- esclude in linea di principio che la FIVA possa svolgere attività sportive; ma contemporaneamente ammette che gli organizzatori aderenti alla FIVA, se autorizzati dalla competente ASN (in questo caso l’ACI), possano anche svolgere gare di regolarità di auto storiche che secondo il RNS abbiano carattere sportivo, pur se a ridotto tenore agonistico;

- in particolare, ammette il rilascio della suddetta autorizzazione nel caso in cui la velocità media non superi né i 50 km/h né (se minore) la velocità legalmente imposta sulla strada da percorrere. C'è quindi una discrasia tra la normativa FIA, che fa riferimento a limiti di velocità medi sino a 50 km/h, e la normativa del codice della strada, che fa riferimento al limite – molto più stringente – di 40 km/h di velocità massima.

**6-** Va quindi stabilito se la manifestazione in esame:

- rientrasse o no tra quelle di esclusiva competenza dell'ACI/CSAI o tra quelle di natura ludica di competenza anche della FIVA;

- avesse o no carattere sportivo e pertanto se i caso positivo dovesse o no essere autorizzata preventivamente dall'ACI/CSAI.

**7-** La competenza primaria dell'ACI/CSAI è pacifica, dal momento che le manifestazioni di regolarità sono – di regola - gare sportive a tutti gli effetti (artt 16, B), e 21 RNS); e quindi l'ASI organizzatrice avrebbe dovuto richiedere all'ACI la preventiva autorizzazione in deroga prevista dall'art. 16, punto A3), RNS. Poiché tale deroga non è stata richiesta la gara in questione risultava formalmente abusiva; con la conseguenza che i licenziati ACI, visto che la gara non si svolgeva sotto l'egida dell'ACI, avrebbero avuto l'onere di informarsi preventivamente circa conformità della manifestazione alla disciplina ACI. Vero è che in passato tale autorizzazione era stata concessa; il che ha potuto far presumere, in buona fede, che anche la presente gara fosse stata autorizzata. Ma tale presunzione era da ritenere venuta meno dopo la comunicazione ufficiale del 2 febbraio 2015 con cui l'ACI aveva richiamato l'attenzione dei propri licenziati delle possibili sanzioni in cui avrebbero potuto incorrere in caso di partecipazione a gare non preventivamente autorizzate dall'Ente.

**8-** Va quindi esaminato se la manifestazione in parola rientrasse comunque nella competenza dell'ASN organizzatrice in quanto manifestazione oggettivamente non sportiva ma di carattere ludico-amatoriale: il che riproporrebbe sotto altro profilo il problema della buona fede dei concorrenti, dato che se la manifestazione avesse effettivamente avuto ludico-amatoriale non avrebbero avuto alcun motivo di dubitare della correttezza della loro partecipazione alla manifestazione stessa.

La normativa di settore, di cui al citato art. 16/A del RNS, non è del tutto perspicua, dal momento che non è agevole comprendere: cosa si intenda per manifestazione ludica non competitiva “*con modalità competitive*”; come possano essere attribuiti “premi” in assenza di una “classifica”, a meno che non si tratti di premi “di partecipazione” e non di premi “di risultato” o che i premi di risultato siano di palese carattere ludico; né è agevole comprendere come possa esistere una “gara” o “competizione” senza una classifica finale, elemento quest'ultimo che costituisce caratteristica essenziale delle gare di regolarità ai sensi del citato punto B7, a meno di prevedere che la gara si intenda “vinta” *ex aequo - rectius*: “superata” - da tutti quei concorrenti che raggiungano un determinato punteggio da tutti agevolmente conseguibile. In ogni caso, una volta esclusi i premi e la classifica finale, non è agevole comprendere quali altre residue “*modalità competitive*” possano essere adottate.

Va poi tenuto presente che le gare di regolarità non hanno carattere ludico ma amatoriale, come opportunamente specificato al citato punto A3: e costituiscono “*una disciplina a parte, in cui uno dei principali ingredienti*” (sic) “*è il profondo attaccamento alle vetture e alla loro storia*”, come recita la RNS 14. I partecipanti ad esse non si propongono di divertirsi e/o di divertire gli spettatori; si propongono di testimoniare la perdurante efficienza ed affidabilità tecnica sia di una autovettura da loro prediletta sia di loro stessi. Si tratta quindi di gare sportive in tutto e per tutto serie, che

si differenziano dalle altre solo per il fatto che manca la spettacolarità della competizione diretta e immediata tra i partecipanti alla gara dato che ogni partecipante fa gara a sé, pur potendo essere tempestivamente informato del comportamento degli altri. Di conseguenza il carattere “sportivo” o meno della manifestazione non deriva dall’essere o meno una gara di regolarità, gara che in teoria potrebbe rientrare sia tra quelle di competenza ACI/CSAI sia tra quelle di competenza FIVA; ma dal metodo di valutazione dell’esito previsto, che – secondo quanto è dato desumere dal criterio indicato sia dalla normativa FIA sia dalla normativa ACI/CSAI - se basato sul confronto competitivo dei risultati dei singoli ha carattere “sportivo” mentre se basato sul rispetto dei tempi prestabiliti può anche avere carattere “non sportivo” in certi limiti, e cioè quando la manifestazione abbia la sostanziale natura conviviale – e quindi non agonistica - di raduno o concentrazione turistica. A questo proposito va ricordato che l’AGCOM, con provvedimento 11 giugno 2009 n. 19946, ha accettato la definizione di dell’attività agonistica proposta dall’ACI (attività svolta con modalità competitive comportanti la previsione di classifiche e/o l’assegnazione di titoli), ferma restando la possibilità dell’ACI di concludere con le altre Federazioni apposite convenzioni per una diversa disciplina per taluni settori a basso tenore agonistico.

Ora è incontrovertito, e risulta dagli atti, che la manifestazione costituiva una prova del campionato Torri&Motori, e si è conclusa con una formale classifica finale, con punteggi differenziati per ciascun concorrente; è ciò è sufficiente per ritenere fondata la contestata incolpazione. Non ignora il Collegio che la conclusione suindicata non corrisponde alla situazione di un recente passato, in cui in cui – di fatto - è stato spesso implicitamente ritenuto che per le sole gare di regolarità delle auto storiche la competenza non sportiva della FIVA potesse sovrapporsi, in via eccezionale, alla competenza sportiva dell’ACI/CSAI; il che può aver indotto all’erronea conclusione, favorita anche da ambigue traduzioni letterali dei testi originari francese e inglese, che tale sovrapposizione corrisponda alla volontà sia dell’ordinamento sportivo internazionale che dell’ordinamento sportivo nazionale. Ma, specie dopo il citato comunicato del 2 febbraio 2015, la violazione dell’art. 16 da parte di licenziati che professionalmente avrebbero dovuto essere ben al corrente delle disposizioni in materia non può ritenersi scusabile

**9-** A diversa soluzione non può indurre il citato art 9, comma 3, del codice della strada, secondo cui le competizioni motoristiche sono subordinate all’autorizzazione del CONI (nel caso in esame, quindi, dell’ACI) salvo nel caso di “*manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’art. 60*” - (e cioè auto d’epoca ed auto storiche- “*purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia autorizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza*”; disposizione da cui gli oppositori vorrebbero trarre la conclusione che l’autorizzazione preventiva dell’ACI non sarebbe stata necessaria.

In primo luogo, è mancata comunque l’autorizzazione in conformità delle norme tecnico sportive da parte dell’ACI; e la circostanza è assorbente.

Comunque, dalla documentazione in atti risulta che il percorso era diviso in due tipologie di frazioni: la prima, di 20 frazioni di km 50,720, da percorrere ad una media di 14,49 Km/h; la seconda, di 24 frazioni di km. 58,33, da percorrere ad una media di 35 km/h. Ora se – in fatto e secondo la comune esperienza - è presumibile che sulle frazioni del primo tipo fosse effettivamente imposta la velocità massima di 40 km/h non altrettanto può presumersi per le frazioni del secondo tipo; e in ogni caso non risulta che l’eventuale superamento del limite imposto avrebbe comportato l’esclusione dalla gara, dal momento che le penalità previste si riferivano soltanto al mancato

rispetto dei tempi (1 punto per ogni scarto di 1/100 di secondo nelle prove cronometrate e 100 punti per ogni scarto di un minuto nelle prove orarie): sicché il regolamento di gara non dava garanzia che il limite di 40km/h non sarebbe stato superato.

**10-** Le opposizioni dei concorrenti indicati nel decreto n. 2/2015 vanno quindi respinte.

### **PQM**

Il Collegio del Giudice Sportivo, riuniti i ricorsi in epigrafe:

1) dichiara inammissibili le opposizioni di CAPPARUCCI Italo (lic. conc./cond. n. 373454), CROSIGNANI Maria Grazia (lic. conc./cond. n. 214401), PELLIS Furio (lic. conc./cond. 209009), MALVICINI Fiorenzo (lic. conc./cond. n. 214335), POZZI Carlo (lic. conc./cond. n. 357486), e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto di condanna n. 2/15 nei confronti dei suindicati licenziati;

2) respinge le altre opposizioni al decreto di condanna n. 2/15 proposte da: TURELLI Lorenzo (lic. conc./cond. n.238817), TURELLI Mario (lic. conc./cond. n. 238818), RIMONDI Valerio (lic. conc./cond. n. 204611), FAVA Liana (lic. conc./cond. n. 204612), BARCELLA Guido (lic. conc./cond. n. 335404), GHIDOTTI Ombretta (lic. conc./cond. n. 335407), MONTI Luca (lic. conc./cond. n.344905), ZANASI Massimo (lic. conc./cond. n. 242530), ZANASI Andrea (lic. conc./cond. n. 345384), DALLEOLLE Massimo (lic. conc./cond. n. 214933), TRAVERSI Alessandro (lic. conc./cond. n. 363898), IACOVELLI Walter (lic. conc./cond. n. 346064), BERTOLETTI Teresina (lic. conc./cond. n. 346065), RIVIEZZO Simona (lic. conc./cond. n. 336403), GIBERTINI Marcello (lic. conc./cond. n. 341349), SIGHINOLFI Lisa (lic. conc./cond. n. 358412), PERRI Mario (lic. conc./cond. n. 295187), MAYR Hanno (lic. conc./cond. n. 244865), GUALTIERI Giovanni (lic. conc./cond. n. 241665), CONCARI Paolo (lic. conc./cond. n. 354526), STRADIOTTI Eros (lic. conc./cond. n. 358824), GAMBERINI Antonella (lic. conc./cond. n. 322180), MAZZALUPI Saverio Romano (Saverio) (lic. conc./cond. n. 343673), TONDELLI Davide (lic. conc./cond. n. 357177), TONDELLI Rinaldo (lic. conc./cond. n. 357178), BINI Mauro (lic. conc./cond. n. 336218 e n. 302346), RUSSO Enrica (lic. conc./cond. n. 336220 e n. 302343, navig. n. 360133), COLELLA Domenico (lic. conc./cond. n. 335917), CADONI Paolo (lic. conc./cond. n. 336216 e n. 295054), GUAITA Daniela (lic. conc./cond. n. 354476), GUZZI Giorgia (lic. conc./cond. n. 372219), TIRONI Roberto (lic. conc./cond. n. 354870), PREVITALI Mario (lic. conc./cond. n. 361481), RONDINELLI Roberto (lic. conc./cond. n. 349009), ZENESINI Luciano (lic. conc./cond. n. 359496), GALAVOTTI Mauro (lic. conc./cond. n. 335249 e n. 215027), PANERA Paolo (lic. conc./cond. n. 232866); e per l'effetto condanna ciascuno alla sanzione dell'ammonizione con diffida, con conseguente incameramento della cauzione da ciascuno versata;

3) accoglie le opposizioni al decreto di condanna n. 4/15 proposte da: SCUDERIA CLASSIC TEAM, licenza n° 304597; SQUADRA CORSE A.M.A.M.S. "TAZIO NUVOLARI", licenza n°361364; CLUB OROBICO BERGAMO CORSE, licenza n°339751; SCUDERIA AUTOM.CLEMENTI BIONDETTI A.S.D. licenza n°28742; SCUDERIA AUTOM. MODENA HISTORICA, licenza n°297693; SCUDERIA PROGETTO MITE A.S.D. licenza n°225723; SCUDERIA 3T AUTO D'EPOCA CREMONA; e per l'effetto li assolve dalle incolpazioni loro ascritte disponendo la restituzione della cauzione rispettivamente versata.

Roma 13/01/2016

IL PRESIDENTE  
Pres. Salvatore Giacchetti

COMPONENTE  
Avv. Salomone Bevilacqua

COMPONENTE  
Avv. Francesco de Beaumont

COMPONENTE  
Avv. Giuseppe Violante

COMPONENTE.  
Avv. Camillo Tatozzi

COMPONENTE  
Cons. Roberto Bucchi.